

Bando
per la presentazione delle domande di contributo regionale ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione e risanamento di edifici che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe
“Bando Ambulatori Comuni 2024”

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Con il presente Bando l'Amministrazione regionale intende sostenere, ai sensi dell'articolo 8 comma 24 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, gli interventi di sistemazione e risanamento di edifici di proprietà dei Comuni aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe, al fine di aumentare la disponibilità di locali a favore di questi ultimi.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 24 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, con il presente Bando sono definite la quantificazione del finanziamento e la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. La disponibilità finanziaria a sostegno degli interventi di cui all'art. 1 è complessivamente pari a euro 50.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
2. Il contributo massimo concedibile a ciascun Comune ammonta a 25.000 euro.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando i Comuni della Regione aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti al 1 gennaio 2024 risultante da rilevazione ISTAT, di seguito riportata in allegato Tabella comuni FVG (Fonte: <http://dati.istat.it/>; Dati estratti il 24 apr 2024) (Allegato B)
2. Ogni domanda di contributo può avere ad oggetto una sola struttura di competenza del richiedente.

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 24 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, sono ammissibili a contribuzione le spese per interventi di sistemazione e risanamento di edifici di proprietà dei Comuni che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe.

Articolo 5 - Divieto di pluricontribuzione

1. I costi finanziati con il presente Bando non possono beneficiare di altro finanziamento pubblico.

Articolo 6 - Percentuale di contribuzione e intensità del contributo

1. La misura percentuale di contribuzione regionale massima è pari all'100%, della spesa ammessa a finanziamento fino a un massimo di 25.000 euro, con trasferimento anticipato dell'intero importo.

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo dovrà essere trasmessa avvalendosi del modulo allegato al presente Bando (Allegato A – domanda di contributo “Bando Ambulatori Comuni 2024”) e disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it – pagina “Bandi e avvisi della Regione”) alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it in conformità alle normative vigenti in materia.
2. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 12:00:00 del 15/07/2024 alle ore 12:00:00 del 31/08/2024.
3. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data di spedizione della domanda.

4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) una relazione tecnico-illustrativa dell'intervento comprensiva della stima di spesa dell'intervento o, qualora fosse disponibile, la documentazione progettuale comprensiva del quadro economico;
 - b) cronoprogramma dell'intervento;
 - c) delega al firmatario, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
 - d) copia del documento di identità del legale rappresentante e del soggetto delegato in caso di delega
5. Non saranno prese in considerazione le domande:
 - a) pervenute prima del termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 2;
 - b) non trasmesse a mezzo PEC;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;
 - d) non sottoscritte digitalmente;
 - e) carenti della documentazione di cui al comma 4.

Articolo 8 - Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, la Direzione richiede chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti nella richiesta della Direzione.

Articolo 9 - Criteri di valutazione e di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 25 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, sono stabiliti i seguenti criteri di ammissione delle domande presentate:
 - a) la Direzione competente effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione sull'ammissibilità delle domande, degli interventi e della spesa;
 - b) Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda;
 - c) Il contributo concesso è corrispondente al contributo richiesto nella misura massima di euro 25.000,00 stabilita dalla Legge e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Qualora il contributo sia determinato in misura inferiore alla quota richiesta per mancanza di risorse finanziarie disponibili, sarà concessa la quota residua disponibile. In tale fattispecie è richiesta l'accettazione del contributo parziale e la dimostrazione della capacità del beneficiario a sostenere finanziariamente – con fondi propri o altri contributi – la sua realizzazione per la quota mancante. In caso tali condizioni non siano verificate, si procede nello scorrimento con gli altri interventi.

Articolo 10 - Ammissione delle domande e assegnazione dei contributi

1. Con decreto del direttore del servizio competente è stabilita l'ammissione delle domande.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate le iniziative ammesse e finanziabili, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del contributo regionale come definito in base all'art. 9;
3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

Articolo 11 - Comunicazione dell'assegnazione e richiesta di conferma ai fini della concessione dei contributi

1. Il direttore competente comunica ai beneficiari l'assegnazione dei contributi.
2. I beneficiari comunicano a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it entro e non oltre 15 giorni naturali dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia al contributo.
3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal comma precedente ha effetto di rinuncia.

4. Qualora il contributo assegnato risulti inferiore a quello richiesto, il beneficiario unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 comunica la copertura finanziaria a proprio carico per la quota eccedente il contributo assegnato. In tali casi, su richiesta del beneficiario potrà essere concessa una proroga motivata al termine di cui al comma 2.

Articolo 12 - Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi in via anticipata nella misura del 100% della spesa ammessa con decreto del direttore competente a seguito della comunicazione di cui all'art. 11.

Articolo 13 - Rendicontazione della spesa

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui all'articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
2. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse per il sostenimento delle spese e la conclusione degli interventi purché motivate e richieste prima della scadenza indicata nel decreto di concessione

Articolo 14 - Controlli e ispezioni a campione

1. Gli interventi sono soggetti alle ispezioni e ai controlli previsti dall'art. 44 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 15 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 16 - Informazioni

1. La struttura competente per il presente procedimento è il Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità – Via Cassa di Risparmio, 10 – 34121 Trieste.
2. Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio.
3. Tutte le comunicazioni alla Direzione previste nel Bando e ogni eventuale chiarimento o informazione sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it.